

# Un credito del Fisco per crescere

Ma il bonus inserito nella manovra pone ai professionisti rischi di incompatibilità

**Pierpaolo Ceroli**  
**Sonia Pucci**

**Rischio incompatibilità** per i professionisti che intendono associarsi per beneficiare del bonus aggregazione previsto dalla Finanziaria 2008 (articolo 2, commi 23-29).

È quanto lascia intravedere la norma, attualmente all'esame dell'Aula del Senato, che per il mondo dei professionisti vuole introdurre un incentivo alla crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

## ACCESSO VINCOLATO

L'incentivo è subordinato al fatto che tutti i partecipanti operino in via esclusiva all'interno della nuova struttura

Di questa novità, sempre se confermata nella sua versione attuale, ne potranno beneficiare circa 2.600 nuovi studi associati. Tuttavia, se di beneficio si tratta, i "costi indiretti", in tema di indipendenza degli incarichi professionali in capo a neo associati, potrebbero essere molto più elevati sia in termini di minori profitti che, soprattutto, di maggiori responsabilità. Per comprenderne il perché esaminiamo in dettaglio la norma.

## L'agevolazione

Premesso che l'efficacia della disposizione è subordinata al vaglio della Commissione europea, affinché l'agevolazione non sia configurata come "aiuto di stato", la ratio è quella di rendere più competitivi le strutture professionali nazionali nei confronti dei grandi

aziende, di importo pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni mobili e arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti e attrezzature varie, programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

Inoltre vi rientrano anche quei costi afferenti «l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

Va precisato altresì che l'ammontare del credito d'imposta è calcolato su tutti i costi sostenuti solo nei dodici mesi successivi alla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata che necessariamente dovrà avvenire tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

## I beneficiari

In merito ai destinatari dell'agevolazione il testo legislativo se da un lato sembra non lasciar adito a particolari dubbi con riferimento agli «studi professionali associati» derivanti, così come per gli altri, «dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti», dall'altro fa emergere alcune perplessità in relazione all'individuazione degli altri soggetti beneficiari identificati in «altre entità giuridiche», costituite anche in forma societaria.

In quest'ultimo caso, ad esempio, non si comprende se vi rientrano le cosiddette Sta (Società tra avvocati, si veda l'altro articolo) come parrebbe, contrariamente alle società di engineering non classifi-

Inoltre, tenuto conto che per tutti debba essere soddisfatta la "condizione" contemplata nella relazione illustrativa, secondo cui detti soggetti «abbiano contestualmente cessato di svolgere l'attività nella forma sino ad allora adottata», ne consegue che la platea dei destinatari non è confinata ai soli soggetti che cessano la propria Partita Iva individuale, ma anche a coloro che si sciolgono da una precedente aggregazione per poi ricostituirsi in una nuova.

Ciò anche in considerazione del fatto, così come chiarito nella relazione tecnica, che la «norma non esclude la possibilità che gli attuali studi associati si sciolgano e riaprano successivamente».


Nulla quaestio se non fosse per il fatto che sembrerebbe non rientrarvi quegli studi associati che da tre o quattro professionisti intendano passare ad esempio a sei senza preventivamente sciogliersi.

## L'incompatibilità

L'aspetto che tuttavia desta più interesse, per i risvolti che ne consegue, è rappresentato dalla condizione preclusiva all'accesso dell'agevolazione, ossia che «tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione».

Viceversa, stabilisce il Legislatore, restano opportunamente escluse dal beneficio quelle strutture che, pur essendo costituite in forma associata, si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale, in altri termini le cosid-

## Quando scatta l'esclusione



### ESEMPIO

- ⊙ Nell'ambito della stessa società un professionista presta la propria consulenza e l'associato riveste l'incarico di sindaco

(\*) Si fa presente che il problema dell'incompatibilità non è riferibile esclusivamente ai professionisti degli studi associati ma anche di "altre entità giuridiche" rese "anche in forma societaria"